



Reintegra : la quota di contribuzione a carico del lavoratore

Renzo La Costa

Le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore reintegrato a titolo di risarcimento, devono essere erogate al lordo (e non al netto) delle quote di contribuzione a carico del lavoratore. Ribadisce tale decisione la Corte di Cassazione con ordinanza nr.12708 del 25.6.2020.

Il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da una società nei confronti di una dirigente con conseguente condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della stessa, delle retribuzioni Arretrate; sulla predetta somma, la società aveva versato all'Inps il 32,70% dei contributi, per la quota a carico della società e correttamente detratto l'imposta Irpef . La dirigente osservava però che, in caso di pagamento delle retribuzioni arretrate a seguito di declaratoria di nullità del recesso, non devono essere effettuate trattenute della quota contributiva a carico del lavoratore; di diverso avviso la società.

il medesimo Tribunale pronunziandosi sulla opposizione alla esecuzione proposta dalla società datrice per il recupero coattivo del credito, dichiarava che la lavoratrice non avrebbe avuto titolo per procedere esecutivamente nei confronti della società . Anche la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto nei confronti della società affermando che «costituisce principio pacifico in giurisprudenza che l'accertamento ed il riconoscimento di una pretesa creditoria a favore di un lavoratore e la successiva liquidazione avvenga sempre al lordo delle prestazioni fiscali e previdenziali cui è tenuto il datore di lavoro»; Insisteva con ricorso per Cassazione la dipendente. Si deduceva, quindi, che i giudici di merito avrebbero confuso l'obbligo generico di erogare al lavoratore somme con «ritenute» (e non al lordo), con la richiesta specifica della dirigente di non subire la specifica trattenuta dei contributi nella quota a carico del lavoratore, sulle retribuzioni arretrate, riconosciute a titolo di danno a seguito della pronunzia dichiarativa della nullità del licenziamento e che disponeva la conseguente reintegrazione. A parere della ricorrente, pertanto, la fattispecie non va inquadrata, come erroneamente hanno fatto i giudici di merito, tra le ipotesi generali dell'obbligo aziendale di versamento al netto di somme definite giudizialmente al lordo, ma integra l'ipotesi specifica del contenuto economico del risarcimento del danno dovuto a seguito di reintegrazione, nell'ambito del

quale deve ascriversi il diritto del lavoratore ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della percentuale a suo carico.

Ha premesso la suprema Corte che il *thema decidendum* va circoscritto, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, alla richiesta di quest'ultima di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore: domanda in merito alla quale i giudici di seconda istanza nulla hanno argomentato, facendo applicazione, nella fattispecie, di una norma - l'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 - che attiene alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore, nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento delle mensilità pregresse in caso di reintegrazione nel posto di lavoro.

E' altresì da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui all'art. 23 della I. n. 218 del 1952, ai sensi della quale:«// datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...»; ed infatti, l'art. 19 della stessa legge (v. pure art. 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito, anche di recente (cfr., Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.

Nella fattispecie, la domanda attiene al contenuto economico del risarcimento del danno spettante alla dipendente a seguito della disposta reintegrazione, nel cui ambito va ascritto il diritto della stessa ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico della lavoratrice (cfr., Cass.n. 12964/2010) secondo cui «Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore>>»).

Nel caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 della I. n. 218 del 1952, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, «assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno.

Relativamente alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che «La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante.

La Corte di merito non ha fatto quindi corretta applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità nella materia; pertanto, il ricorso il ricorso è stato accolto e cassata la sentenza impugnata.